

# EDITORIALE



TOMMASO EDOARDO FROSINI

## AUTONOMIA COME COSTITUZIONALISMO

1. Già il titolo di questo fascicolo, *dallo Stato all'individuo*, evoca chiaramente l'opzione della dottrina politica, che è quella del liberalismo che si fa costituzionalismo. Dottrina sulla quale è nata anche questa *Rivista*, laddove ha finora sempre voluto declinare i temi e i percorsi costituzionali secondo un approccio liberale, da intendersi anche e soprattutto come pluralismo delle idee e delle teorie. Riflettere, adesso, sui problemi derivanti dall'individualismo che si premette allo statalismo è, quindi, coerente alla nostra *mission*. Ecco perché abbiamo accolto con favore la proposta di colleghi di ospitare i loro contributi, che compongono la parte monografica. All'*Editoriale*, spetta tratteggiare brevemente alcune questioni non tanto sul tema del fascicolo, anche per non eccedere le argomentazioni, ma piuttosto scegliere, ovvero puntare su un tema, che caratterizza il costituzionalismo liberale. La parola chiave, che si è prescelta è: autonomia.

Sia chiaro: autonomia è un concetto importante in uno Stato di democrazia liberale. Vale la pena ancora oggi di andarsi a leggere la voce *Autonomia* nei *Frammenti di un Dizionario giuridico* di Santi Romano, datata 1945: «nel significato più ampio e generico – scrive il Romano – indica ogni possibilità di autodeterminazione e, quindi, le capacità attive, i poteri, i diritti soggettivi. Nel significato più specifico [...] indica: soggettivamente, la potestà di darsi un ordinamento giuridico e, oggettivamente, il carattere proprio di un ordinamento giuridico che individui o enti si costituiscono da sé, in contrapposto al carattere degli ordinamenti che per essi sono costituiti da altri». È interessante notare come, nella *overture* del suo testo, Romano indichi la finalità e la concezione dell'autonomia come riferita all'autodeterminazione e al potere costituente. Ovvero al momento fondante di un popolo e di un ordinamento. Temi e problemi che ciclicamente tornano, basti pensare ai recenti tentativi,

falliti, di Scozia e Catalogna di darsi un'autonomia rispetto allo Stato nazione, nella pretesa di volere scegliere con chi vivere su un territorio sul quale si sarebbe voluto rivendicare il diritto della propria sovranità. Quindi, il diritto dei popoli all'autodeterminazione, che consiste nel diritto collettivo del popolo a decidere autonomamente il corso della propria vita nazionale. Un diritto collettivo, anche se non codificato, riscontrabile implicitamente nei principi del costituzionalismo.

2. Vi è poi l'autonomia del privato sul pubblico. E qui siamo sul liberalismo che si fa costituzionalismo, sull'autonomia che si fa libertà. Anche la separazione dei poteri è da intendersi, montesquivanamente, come autonomia, organizzativa e non solo, di un potere rispetto ad altri poteri. Oggi l'autonomia del privato dal pubblico si declina attraverso il principio costituzionale della sussidiarietà. Con il quale e attraverso il quale si favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale. E proprio il verbo "favorire" ha adoperato il legislatore costituzionale, all'art. 118, comma 4, Cost., per esprimere un dovere di interesse e di intervento da parte delle amministrazioni verso quelle iniziative civiche d'interesse generale che mirano alla risoluzione di problemi e bisogni collettivi. Le amministrazioni, quindi, devono favorire l'iniziativa dei cittadini, e comunque anche qualora non lo facessero (perché impreparate tecnicamente e culturalmente) non possono certo impedire che i cittadini si facciano essi stessi promotori di autonome iniziative ai fini dello svolgimento di attività di interesse generale; purché, ovvio, ciò avvenga sempre e comunque nel rispetto del principio di uguaglianza e di legalità. In tal senso, le azioni realizzate dai cittadini attivi in base al principio di sussidiarietà sono produttrici di diritto, sono fonti viventi di diritto costituzionale e amministrativo. Si tratta, però, di cittadini che collaborano con l'amministrazione, nella cura dell'interesse altrui, della quale l'amministrazione non ha più il monopolio. Lo Stato e ogni altra autorità pubblica, quindi, sono chiamate a proteggere e realizzare lo sviluppo della società civile partendo dal basso, e cioè dal rispetto e dalla valorizzazione delle energie individuali, ovvero dal modo in cui coloro che ne fanno parte liberamente interpretano i bisogni collettivi, che emergono dal sociale.

3. Vi è poi l'autonomia del cittadino rispetto all'invasione statale; quella che Guglielmo von Humboldt chiamava *i limiti dell'attività dello Stato*. Basti pensare, che il nostro comportamento quotidiano, la nostra libertà, è rimessa alla volontà di altri, che la determinano attraverso un profluvio di leggi. Per il tramite della legislazione si impongono regole con le quali si riduce la sfera dell'autonomia del privato, si annullano le convenzioni e gli accordi già prevalenti in una società data. Certo, la legislazione è necessaria ma non deve essere invasiva; si dovrebbe limitare a regolamentare questioni generali del convivere civile, senza pretendere di entrare nel dettaglio del comportamento umano. In un ordinamento stracolmo di norme annegano i cittadini, gli operatori economici e le loro libertà. Si pensi, soprattutto, alla inaccettabile pressione fiscale e alla continua e asfissiante normazione. È tempo, allora, di fare "le pulizie di primavera del diritto", per usare un'espressione della dottrina americana, rimuovendo la legislazione obsoleta e provare a introdurre clausole di scadenza delle nuove leggi (*Sunset Law*). Così come è tempo di convincere i legislatori che il loro ruolo non è quello di essere regolatori di tutto e su tutto, e nemmeno di pretendere di volere scrivere una sorta di manuale di istruzioni per l'economia, che copra tutte le eventualità possibili, fino al rischio più remoto per la nostra libertà. Sostiene Constant, ed è opinione di liberalismo: «Non c'è dubbio che manchi la libertà quando la gente non può fare tutto quello che le leggi le permettono di fare; ma le leggi potrebbero proibire tante cose, da eliminare del tutto la libertà».

4. Vi è, infine, l'autonomia locale. Iniziamo col dire che poi tanto autonomia non è, ovvero è liquida. Si pensi alle Regioni: nate negli anni Settanta, e quindi con grande ritardo rispetto alla previsione costituzionale; volute per sterilizzare, a livello territoriale, la *conventio ad excludendum* nei confronti del partito comunista; potenziate con la grande riforma del Titolo Quinto nell'ottica di un assetto federale, mai veramente realizzatosi; ricollocate nella legge di revisione costituzionale oggi all'esame del popolo sovrano. Da qui, poi, la ricorrente domanda: servono ancora le Regioni? potremmo farne a meno? Da qui, si studiano nuove forme aggregative di macroregioni, che non considera affatto le forme identitarie regionali, come se fossero anacronistici usi e costumi da feste di paese.

Le Regioni non hanno mai veramente funzionato, come luoghi e spazi dell'autonomia territoriale, perché lo Stato centrale non ha voluto farle funzionare. Dapprima, quali enti subordinati e amministrativi tenute a bada dall'interesse nazionale; dopo, avviluppate da una confusa normativa costituzionale declinata su tre livelli: statale, concorrente e residuale, con una incertezza sulla competenza e un continuo contenzioso davanti alla Corte costituzionale.

Voglio essere ancora più provocatorio: lo Stato ha paura delle Regioni: teme la sottrazione del potere, la gestione degli interessi, l'autonomia delle scelte. Non vuole cioè abdicare al suo ruolo leviatano, che tutto prende e tutto domina. Certo, è l'ultima trincea di uno Stato ormai liquido e liquidato dalla globalizzazione. Quindi, dissolto nel globale che tenta di imporsi nel locale. Ma che si presenta in maniera impresentabile.

Attenzione, però: non è tutto sbagliato, tutto da buttare. La riforma costituzionale che si vuole approvare va salutata con favore, almeno dal mio punto di vista. Con il Senato organo di rappresentanza delle autonomie territoriali, e quindi non più (inutile) doppiopione della Camera, con l'eliminazione della competenza concorrente tra Stato e Regioni, e quindi semplificazione del quadro legislativo del centro e della periferia. Aggiungo, ma so di chiedere troppo. A livello locale, comuni e regioni, si vota, ormai da oltre un decennio, per eleggere direttamente il sindaco e il presidente di regione (i c.d. "governatori"): non mi sarebbe affatto dispiaciuto se il legislatore costituzionale avesse completato questo modello di assetto istituzionale prevedendo l'elezione diretta del presidente della Repubblica, magari sul modello del semipresidenzialismo francese. Avrebbe così esteso lo spazio di autonomia dei cittadini, in nome e per conto della sovranità del popolo: scegliere, votare, eleggere il capo dello Stato e rappresentante dell'unità nazionale.

Autonomia come libertà; economia come libero mercato; costituzionalismo come separazione dei poteri. È ancora una chimera la democrazia autenticamente liberale?